

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4078 del 21/10/2016
Oggetto	D.LGS 152.2006 PARTE QUARTA ART. 208 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE (R4) E MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - DITTA AUTODEMOLIZIONI LA BADIA SRL (C.F. 00789880341) - IMPIANTO SITO IN VIA SARAGAT N. 9, PILASTRO DI LANGHIRANO (PR).
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4160 del 20/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventuno OTTOBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 2170 del 21/12/2015 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- l'incarico dirigenziale di responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con D.D.G. n. 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- in data 18/12/2009 è stata rilasciata dalla Provincia di Parma alla ditta Autodemolizioni La Badia Srl, con Determinazione del Dirigente n. 4603 del 18.12.2009 il RINNOVO dell'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE (R4) E MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, con scadenza 17/12/2019, successivamente rettificata con Determina del Dirigente n. 4716 del 23.12.2009;
- che in data 23/01/2012 è stata rilasciata la modifica non sostanziale dalla Provincia di Parma con Determina n. 162 del 23/01/2012 per l'introduzione di un impianto di triturazione di pneumatici fuori uso;
- che è stata rilasciata dal Comune di Langhirano l'autorizzazione allo scarico in fognatura comunale n. 71 del 15/12/2014;

PRESO ATTO:

- che è stata acquisita dalla Provincia di Parma in data 12/10/2015 prot. n. 65298, su trasmissione del SUAP di Langhirano (nota prot. n. 15972 del 12/10/2015), istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione unica per l'impianto di smaltimento e di recupero rifiuti – nello stabilimento della ditta Autodemolizioni La Badia Srl, sito in Via Saragat, 9 - Pilastro - 43013 Langhirano (PR);

VISTO:

- che l'autorizzazione ad esercitare l'attività di autodemolizione (R4) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali ferrosi e non ferrosi non pericolosi è situata presso il centro ubicato in Comune di Langhirano frazione di Pilastro, via Saragat n° 9;

- che l'impianto si estende su una area di 21.150 mq, individuata catastalmente al foglio 1 del catasto terreni del Comune di Langhirano ai mappali 220-226; cartograficamente localizzabile nella CTR regionale sc. 1:10.000 nella Sezione n° 199.120 "Torrechiara" alle coordinate 4.948.770 N - 1.602.080 E;

RILEVATO:

- che la Ditta ha richiesto le modifiche dell'Autorizzazione per le attività di trattamento veicoli fuori uso riconducibili alla messa in sicurezza degli stessi, chiedendo che tali operazioni possano essere effettuate al più presto, compatibilmente con i tempi dell'organizzazione aziendale e comunque entro 20 giorni dalla avvenuta cancellazione dal P.R.A.;

- che il punto 2 a) dell'art. 6 del D.Lgs. 209 del 24/06/2003 non fissa un termine per tali operazioni di messa in sicurezza, ma esplicita che debbano essere effettuate al più presto;

CONSIDERATO:

- che la Provincia di Parma prot. n. 69537 del 02/11/2015 ha richiesto tramite il SUAP di Langhirano il parere ad ARPA;

- che con nota prot. n. 19683 del 07/12/2015 il SUAP del Comune di Langhirano ha trasmesso alla Provincia di Parma il parere di competenza espresso da ARPA Pg.Pr/2015/13636 del 03/12/2015, che risulta favorevole alla modifica presentata, con le seguenti prescrizioni:

- a) le operazioni di trattamento dovranno essere svolte in modo tale da non creare pericolo per la salute umana o pregiudizio ambientali;
- b) le operazioni dovranno essere conformi a quanto previsto nell'allegato 1 del D.Lgs n. 209/2003;

- che la Ditta dichiara nella domanda sopra richiamata che non sono intervenuti cambiamenti rispetto a quanto precedentemente Autorizzato;

DETERMINA

DI RILASCIARE, fatti salvo i diritti di terzi e per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 208 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., fino alla data del 17 dicembre 2019 alla ditta:

Ragione sociale: Autodemolizioni La Badia Srl - C.F. 00789880341
Sede legale: Via Saragat n. 9 Fraz. Pilastro - 43013 Langhirano PR
Sede operativa: Via Saragat n. 9 Fraz. Pilastro - 43013 Langhirano PR
Legale rappresentante: Giorgio Minghini e Enrico Minghini
Responsabile tecnico: Giorgio Minghini

L'AUTORIZZAZIONE ad esercitare l'attività di autodemolizione (R4) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, presso il centro ubicato in Comune di Langhirano frazione di Pilastro, via Saragat n° 9, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. possono essere conferiti e trattati i rifiuti appresso elencati:

CER	Attività: R4
------------	---------------------

	Rifiuto
160104*	Veicoli fuori uso

per lo svolgimento dell'attività di autodemolizione (R4), nel rispetto delle seguenti condizioni:

- autoveicoli annualmente trattabili: n° 6.000 pari a 6.000 ton.;
- autoveicoli giornalmente trattabili: n° 25 pari a 30 ton.;
- capacità massima deposito automezzi in arrivo non bonificati: n° 89;
- capacità massima di deposito contemporaneo di automezzi non compattati: n° 825, pari a 825 ton.;
- periodo massimo di deposito automezzi: 20 giorni consecutivi dal ricevimento. Le vetture di particolare pregio e/o di valore storico, per un numero massimo istantaneo di 10 veicoli, potranno sostare, per tutto il tempo consentito dalla vigente normativa di settore, previa specifica annotazione sul registro di carico;
- cumulo massimo di autovetture in deposito dopo la messa in sicurezza: 3 file e comunque non superiore di ½ scocca del limite massimo di altezza della barriera perimetrale.

2. possono essere ritirati per messa in riserva con eventuale cernita (R13) e successivo avvio ad altre attività di recupero autorizzate i seguenti rifiuti:

CER	Attività: R13	Rifiuto
020110		rifiuti metallici
120101		limatura e trucioli di materiali ferrosi
120102		polveri e particolato di materiali ferrosi
120103		limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120104		polveri e particolato di materiali non ferrosi
120199		rifiuti non specificati altrimenti
150104		imballaggi metallici
150105		imballaggi in materiali compositi
150106		imballaggi in materiali misti
160106		veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
170401		rame, bronzo, ottone
170403		piombo
170404		zinco
170405		ferro e acciaio
170406		stagno
170407		metalli misti
191001		rifiuti di ferro e acciaio
191002		rifiuti di metalli non ferrosi
191202		metalli ferrosi
191203		metalli non ferrosi
200140		metallo
200307		rifiuti ingombranti
160103		pneumatici fuori uso
		pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

160112	
160116	serbatoi per gas liquido
160117	metalli ferrosi
160118	metalli non ferrosi
160119	plastica
160120	vetro
160122	componenti non specificati altrimenti
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
170402	alluminio
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410

per un quantitativo complessivo annuo non superiore 3.000 ton. ed un quantitativo massimo istantaneo depositabile presso l'impianto pari a 250 ton.

3. di vincolare la presente autorizzazione, oltre che al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i e del D.Lgs n. 209 del 24.06.2003 e s.m.i., alle seguenti particolari prescrizioni:
 - di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
 - delle vigenti norme di medicina del lavoro;
 - delle vigenti norme antincendio;
 - delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
 - della normativa in materia di tutela delle acque;
 - della normativa in materia di inquinamento acustico;
 - della normativa vigente in materia di carichi, costruzioni e stabilità dei terreni;

4. entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare deve fornire ad Arpa Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, la garanzia finanziaria, o appendice alla fideiussione già prestata, ai sensi delle indicazioni della deliberazione regionale n° 1991 del 13/10/2003, con indicazione degli estremi del presente provvedimento, oltre all'indicazione del nuovo beneficiario che è Arpa - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna, così come di seguito indicato:
 - a) scadenza: 17 dicembre 2021;
 - b) importo: euro 612.860,00 (euro seicentododicimilaottocentesanta//00), fatto salvo quanto stabilito dalla Legge n. 1 del 24 gennaio 2011;

5. per quanto riguarda l'attività di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi (R13) occorre verificare all'ingresso dell'impianto mediante l'utilizzo di un rilevatore anche mobile, dell'assenza di radioattività, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
6. i rifiuti in ingresso all'impianto per i quali viene autorizzata la sola messa in riserva (R13), dovranno provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola fase R13. Alla luce di quanto disposto in allegato C alla parte quarta del sopracitato D.Lgs. 152/2006, infatti, un rifiuto già proveniente da una fase di messa in riserva, non può (ulteriormente) essere sottoposto ad una successiva fase di sola messa in riserva presso un impianto che non effettui altre operazioni di recupero rifiuti (da R1 a R12);
7. i rifiuti costituiti da pneumatici fuori uso, possono essere sottoposti a triturazione meccanica, presso lo specifico trituratore, installato presso l'impianto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - il carico delle gomme nel frantumatore deve avvenire in modo meccanico;
 - effettuare il campionamento almeno annuale della frazione respirabile nel luogo di lavoro, in prossimità della macchina frantumatrice;
8. tutti i rifiuti in ingresso all'impianto in parola, per i quali viene svolta la sola attività di messa in riserva, debbono essere avviati ad idoneo impianto di recupero, avvalendosi di mezzi e/o ditte autorizzate al trasporto e mediante regolare emissione di formulario in conformità a quanto stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Resta fatta salva la possibilità di avviare ad impianto di smaltimento autorizzato, se non recuperabile, la frazione minima che residua dalla cernita effettuata presso il vostro centro;
9. sui piezometri ubicati nell'insediamento dovranno essere eseguite da un laboratorio certificato le opportune indagini analitiche con cadenza trimestrale. La data di campionamento di ogni singolo prelievo dovrà essere comunicata ad Arpae – Servizio Provinciale, con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare eventuali contro-analisi. Arpae, nell'ambito dei controlli periodici potrà stabilire a suo insindacabile giudizio i parametri da indagare e particolari tipologie di analisi e di controllo, che dovranno comunque comprendere il controllo di idrocarburi disciolti o emulsionati e oli minerali. Gli eventuali risultati anomali riscontrati dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae;
10. la frequenza ed i risultati delle indagini piezometriche, a partire dalla lettura iniziale (lettura 0) a suo tempo prodotta, devono essere segnalati su un apposito registro (con fogli numerati e vidimato da Arpae (SAC) di Parma che dovrà essere tenuto presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo;
11. eventuali rifiuti a piccola pezzatura e/o sotto forma di polveri, trucioli, limature e particolato devono essere stoccati all'interno di appositi contenitori idonei ad impedirne ogni tipo di dispersione;
12. l'impianto dovrà essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto;
13. il ritiro dei veicoli fuori uso da assoggettare al trattamento potrà avvenire solo nel pieno rispetto delle indicazioni di cui all'art. 5 del Dlgs 24/06/2003 n° 209;
14. sugli autoveicoli, nel rispetto delle indicazioni operative stabilite dal Dlgs 209/2003, dovranno essere effettuate tutte le operazioni indicate nell'Allegato I punti n. 5, 6 e 7 del Dlgs medesimo;
15. l'esecuzione delle fasi di gestione/trattamento dei veicoli fuori uso, oltre alle indicazioni operative stabilite dall'Allegato I del Dlgs 209/2003, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- gli autoveicoli conferiti all'impianto potranno sostare prima delle operazioni di "messa in sicurezza", in fila semplice senza alcuna sovrapposizione (accatastamento) nell'apposita area di parcheggio che dovrà essere delimitata con opportuna segnaletica. È vietato il deposito di veicoli non ancora assoggettati alla fase di "messa in sicurezza" in aree diverse;
 - le operazioni di "messa in sicurezza" del veicolo, da effettuare esclusivamente nell'apposito settore dedicato, dovranno avvenire entro un periodo massimo di 20 giorni dalla avvenuta cancellazione dal PRA. Le vetture di particolare pregio e/o di valore storico, per un numero massimo istantaneo di 10 veicoli, potranno invece sostare, per tutto il tempo consentito dalla vigente normativa di settore, previa specifica annotazione sul registro di carico;
 - il deposito dei veicoli messi in sicurezza e non ancora sottoposti ai successivi trattamenti deve avvenire senza alcuna sovrapposizione;
 - lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività in parola, deve rispettare le norme e le condizioni stabilite al punto 4. dell'Allegato I al Dlgs 209/2003;
 - la cessione delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso deve essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 8 e 9 dell'art. 15 del Dlgs 209/2003;
 - nelle aree di deposito dei veicoli bonificati possono essere depositate esclusivamente carcasse di veicoli per i quali si deve dimostrare in ogni momento l'avvenuta bonifica e messa in sicurezza;
16. l'impianto deve essere interamente recintato, protetto da apposita barriera (di protezione ambientale) perimetrale "a verde", dotato di cancello carrabile e presentare una viabilità interna in grado di consentire una buona operatività dei mezzi. Deve essere garantita la manutenzione della barriera perimetrale al fine di preservarne nel tempo la funzionalità;
 17. gli accumuli di materiale dovranno essere sempre eseguiti in condizioni di sicurezza e comunque non dovranno superare l'altezza della barriera perimetrale a verde;
 18. i rifiuti pericolosi prodotti dall'impianto dovranno essere stoccati nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'articolo 183 comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/2006;
 19. è vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi materiale e/o rifiuto. Il centro deve essere dotato di opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego;
 20. devono essere rispettate le indicazioni di divieto di miscelazione contenute nell'art. 187 del Dlgs 152/2006;
 21. i rifiuti prodotti devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro successiva gestione, nel pieno rispetto di tutte le indicazioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 22. la ditta intestataria del presente provvedimento è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
 23. presso l'impianto dovranno essere conservati ed aggiornati i registri di carico/scarico, nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'ulteriore vigente legislazione in materia di radiazione dei veicoli fuori uso;
 24. qualora l'attività della presente autorizzazione rientri tra quelle indicate dal DM 16 febbraio 1982 e s.m.i., la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
 25. nel caso di mancata accettazione di un rifiuto dovrà esserne data comunicazione al produttore, all'Autorità competente ove ha sede lo stesso e ad Arpae (SAC) di Parma;
 26. la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente ai soli rifiuti sopra elencati. Per ogni variazione dovrà essere presentata una nuova formale domanda di autorizzazione;
 27. dovrà essere comunicata tempestivamente ad Arpae (SAC) di Parma, l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto e le eventuali modifiche societarie;

28. il presente atto è soggetto è subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale e di tutela igienico sanitaria e dei lavoratori;
29. in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae, la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata;

DI REVOCARE

in quanto sostituite dal presente atto a far data dalla ricezione dello stesso, le Determinazioni della Provincia di Parma n. 4603 del 18/12/2009, n. 4716 del 23.12.2009 e n. 162 del 23/01/2012;

DI INVIARE la presente Autorizzazione:

alla Ditta Autodemolizioni La Badia Srl, ad Arpae Sezione Provinciale di Parma, all'AUSL Distretto di Langhirano e al Comune di Langhirano;

DI STABILIRE:

- Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- Sono fatti salvi i diritti di terzi;
- La Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- La Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.;
- L'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma;
- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

Istruttore Direttivo Tecnico: Simone Lucchini/Giovanni Capacchi

Rif. Sinadoc: 29800/2016

IL DIRIGENTE – Arpae SAC di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 40123 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.